

La non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di Primo Grado ed all'Esame conclusivo del primo ciclo, è regolata dall'art. 6 del D. Leg 62/2017 e si verifica qualora l'alunno presenti carenze significative e diffuse nelle competenze minime richieste nelle diverse discipline, nonostante siano stati attivati interventi di recupero. Tale decisione rende impossibile un proseguimento proficuo del percorso formativo. La competenza di deliberare tale decisione spetta al Consiglio di Classe, il quale provvede a motivarla e a deliberarla a maggioranza.

Il Consiglio della Classe analizzerà il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

1. la situazione di partenza;
2. situazioni certificate di disabilità;
3. situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
4. condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
5. frequenza irregolare;
6. l'andamento nel corso dell'anno.

E valuterà:

- la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

Tenuto conto dei suddetti punti, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe potrà deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

La NON AMMISSIONE dovrà quindi intendersi come un'opportunità di crescita e maturazione dell'allievo, da svolgersi in tempi lunghi e adeguati ai ritmi individuali, ai fini del perseguimento del successo formativo.

I criteri specifici per la determinazione della non ammissione includono, tra l'altro, la presenza di un numero elevato di insufficienze gravi (voto 4) e lievi (voto 5), che compromettono il quadro complessivo dell'alunno. La decisione finale si basa sulla valutazione complessiva dell'intero percorso scolastico, delle strategie di recupero adottate dalla scuola e dei risultati conseguiti.

Criteri Generali

- **Carenze Diffuse:** La presenza di lacune significative e diffuse che non sono state colmate nel corso dell'anno scolastico, compromettendo la preparazione necessaria per il passaggio alla classe successiva.
- **Numero di Insufficienze:** L'alunno dovrà avere un numero di insufficienze gravi (voti 4) pari a tre; oppure un numero di insufficienze gravi pari a due e numero insufficienze e lievi (voti 5) pari a 2, che incidono negativamente sul quadro complessivo dell'alunno.
La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di NON AMMISSIONE, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

- **Mancato Raggiungimento degli Obiettivi:** La valutazione si basa anche sulla insufficientemente maturata capacità complessiva dell'alunno e sul mancato conseguimento degli obiettivi educativi e didattici minimi previsti.

Processo Decisionale

- **Delibera del Consiglio di Classe:** La decisione di non ammettere l'alunno alla classe successiva viene adottata dal Consiglio di Classe, che delibera a maggioranza.
Per quanto riguarda l'insegnamento della RC o la partecipazione alle Attività Alternative all'IRC, il Decreto n. 62 del 2017, in merito alle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, sancisce espressamente che "i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti". Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.
Il docente di Strumento Musicale attribuisce il proprio voto e partecipa alla valutazione soltanto per i propri alunni.
I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
- **Motivazione Adeguata:** La delibera deve essere adeguatamente motivata, documentando le strategie di recupero attivate (come interventi integrativi, sostegni, ecc.) e i risultati negativi ottenuti in esito a tali interventi.
- **Valutazione Globale:** La decisione si fonda sulla valutazione complessiva del percorso scolastico dell'alunno, considerando le condizioni di partenza, le eventuali certificazioni delle condizioni personali e l'andamento durante l'anno.

Casi Eccezionali e Situazioni Particolari

- **Alunni con Disabilità:** La decisione di non ammissione si configura come più complessa e coinvolge l'intero team del Piano Educativo Individualizzato (PEI), considerando un progetto educativo a lungo termine.
- **Assenze Documentate:** Le assenze debitamente certificate, per motivi di salute o di disagio familiare, possono essere considerate nel processo decisionale, purché debitamente documentate. Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
 - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali: 990 ore annuali, 742,5 ore di presenza, ovvero 247,5 ore di assenza. Numero massimo di giorni di assenza (considerando una media giornaliera di ore di lezione pari a 6): pari a 41 giorni
 - tempo scuola indirizzo musicale, corrispondente a 33 ore settimanali: 1089 ore annuali 816,8 ore di presenza, ovvero 272,2 ore di assenza. Numero massimo di giorni di assenza (considerando una media giornaliera di ore di lezione pari a 6,6): pari a 41 giorni

In sintesi, la valutazione sulla non ammissione alla classe successiva non si limita alla sola analisi dei voti, ma costituisce un giudizio complessivo che tiene conto della gravità e della diffusione delle carenze,

dell'efficacia degli interventi di recupero e dell'impossibilità di superare le criticità riscontrate. Tale decisione si configura come uno strumento volto a attivare percorsi di recupero più adeguati alle esigenze dell'alunno.